LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL'18 GIUGNO 1888

e quant'altro occorra alla sua identificazione, il nome del proprietario del fondo gravato e quello dei singoli utenti della servitù o del diritto.

- "L'elenco così formato verrà trasmesso ai sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitù per essere pubblicati nell'albo pretorio del comune, a forma del disposto dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potrà sporsi ricorso alla Giunta degli arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione.
- "Art. 13. Divenuti definitivi, gli elenchi verranno dal prefetto rimessi al presidente della Giunta di arbitri per la liquidazione ed assegnazione della indennità a tenore della presente legge per il diritto o la servitù inscritta nel relativo elenco.
- "Art. 14. Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono a carico di coloro che procedono all'affrancazione; ma sono anticipate e pagate dai comuni nel cui territorio sono posti i beni gravati, nella misura che è stabilita dalla Giunta di arbitri.
- "Il rimborso al comune dagli interessati sarà fatto in base a decisione della Giunta di arbitri, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.
- "Art. 15. I capitali o beni provenienti dalla segulta affrancazione e ceduti in compenso di questa saranno con decisione della Giunta di arbitri destinati all'ente o associazioni di fatto che anteriormente godevano della servitù o diritto affrancato.
- "Nel caso in cui il comune sia il proprietario o l'utente, il prodotto dell'affrancazione va a suo beneficio, e ne dispone a forma della legge comunale e provinciale.
- "Quando, a giudizio della Giunta di arbitri, le associazioni che prima godevano delle servitù affrancate più non esistano o non rispondano più ai fini per i quali vennero costituite, su proposta della medesima Giunta, sentito il Consiglio comunale, il Ministro di agricoltura e commercio determinerà come e da chi i beni e capitali debbano essere impiegati pel maggior vantaggio delle classi meno abbienti del comune o della frazione.
- "Contro il giudizio della Giunta di arbitri è ammesso l'appello a termini dell'articolo 10.,
- "Art. 16. Nulla è innovato per le servitu di abbeverare e di transito del bestiame. Se il fondo affrancato dalle servitù e dai diritti di cui all'articolo 1° dovesse rimanere soggetto alla servitù di

abbeverare o di transito, la Giunta di arbitri provvederà in modo da conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.

"Art. 17. Sono egualmente abolite le servitu di cui è parola nell'articolo 1º che esercitano i particolari, e specialmente gli ex-baroni sopra terreni comunali, o particolari, con l'obbligo di pagare la indennità dovuta agli utenti; ed il procedimento di affrancazione avrà luogo secondo la presente legge.

"Art. 18. La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 rimane abrogata per effetto della presente legge. <sub>n</sub>

Disposizione transitoria. — "Art. 19. Le cause, che al giorno, in cui entrerà in vigore la presente legge, si troveranno pendenti davanti il tribunale di prima istanza, saranno proseguite davanti le Giunte d'arbitri con le forme stabilite dalla legge medesima.

- "I termini per introdurre l'appello dalle sentenze che farono proferite prima dell'attuazione della presente legge, sono quelli stabiliti dal Codice di procedura civile.
- "L'appellabilità delle sentenze pronunziate prima dell'attuazione della presente legge è limitata alle sole quistioni, di cui è parola nell'articolo 10.

In principio della seduta pomeridiana di domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

## Presentazione di relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Genala a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Genala. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per provvedimenti ferroviarii.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Presidente. Ha. facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare il disegno di legge per il riordinamento delle Casse di risparmio, già votato dalla Camera.

Dinanzi al Senato del regno, esso ha subito alcune modificazioni, per cui ritorna alla Camera.

Vi prego, onorevoli colleghi, di decretarne la urgenza, e l'invio alla stessa Commissione, che altra volta si occupò dell'argomento.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di